

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA e RELAZIONE TECNICA

### alla proposta di legge concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020-2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”

La presente proposta di legge, redatta ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i. e delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) in quanto compatibili, presenta i seguenti contenuti:

- **L'articolo 1** definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2020-2022.
- **L'articolo 2**, al comma 1 autorizza il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale e indicati nella Tabella B; al comma 2 autorizza le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C; al comma 3 autorizza i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D; al comma 4 autorizza i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella E.
- **L'articolo 3** autorizza una anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica.

Titolo/ categoria	N° capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2020
1/ 502	150210002	RISCOSSIONE/RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER FRONTEGGIARE LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	20.000.000,00

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2020
2/11	2110230001	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE PER FRONTEGGIARE LE SPESE CONNESSE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	20.000.000,00

- **L'articolo 4** apporta modifiche al comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 e prevede di prorogare l'agevolazione relativa alla riduzione dell'aliquota Irap del 4,13 per cento di cui al citato 5 bis, lettera b), articolo 1, della l.r. 35/2001, in scadenza nel periodo di imposta in corso al 31/12/2019, per ulteriori tre periodi di imposta a partire dal 2020 e fino al 2022. Il mantenimento dell'aliquota Irap ridotta per le PMI, alle condizioni ivi indicate, determina sulla base delle elaborazioni dei dati

delle dichiarazioni Irap anno di imposta 2017 – Cruscotto delle entrate tributarie - un minor gettito stimato in 0,5 milioni di euro per ogni anno di imposta dal 2020 al 2022.

#### Effetti finanziari

<b>Titolo/ categoria</b>	<b>N° capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stime 2020</b>	<b>Stime 2021</b>	<b>Stime 2022</b>
1	1101010023	Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) - Gettito derivante dalla manovra fiscale - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

- **L'articolo 5** propone modifiche alla disciplina dell'autotutela tributaria da parte dell'Amministrazione regionale. Nello specifico si interviene nell'elenco contenuto nella norma dei vizi per i quali può essere disposto l'annullamento degli atti impositivi di competenza regionale che siano ritenuti illegittimi o infondati, limitatamente alla mancata presentazione della documentazione necessaria poi sanata da parte del contribuente, entro il termine prescrizione o decadenziale previsto per la notifica degli avvisi di accertamento dalle singole discipline inerenti i tributi gestiti dalla Regione, anziché nel limite dei cinque anni, decorrenti dalla notifica dell'atto di accertamento, previsto in generale all'articolo 2948, primo comma, n. 4), del codice civile. Tale norma, così come riformulata, è in linea con le disposizioni di carattere tributario che disciplinano i singoli tributi regionali prevedendo termini di decadenza o prescrizione sia per il recupero dell'imposta dovuta sia per il diritto al rimborso fissati in tre o cinque anni. Peraltro, con tale modifica, ci si uniforma alla normativa statale in materia di autotutela per i tributi dell'amministrazione finanziaria che prevede all'articolo 2 del d.m. 37/1997 tra i vizi per i quali può essere disposto l'annullamento d'ufficio la "mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza".
- **L'articolo 6** propone, come già avvenuto in occasione di precedenti leggi regionali di stabilità, la tabella con l'elenco del patrimonio immobiliare della Regione appartenente ai beni disponibili, che tiene conto delle variazioni della consistenza di detto patrimonio nel frattempo avvenute. Si specifica che le ragioni dell'allegazione in bilancio sono esclusivamente riferibili alla produzione degli effetti di cui all'articolo 58 del d.l. 112/2008 e, in particolare, alle facilitazioni normative previste per la gestione/dismissione di detti immobili. Restano salvi tutti gli effetti delegativi previsti dall'articolo 71 bis della l.r. 31/2001 e del consequenziale r.r. n. 4/2015.
- **L'articolo 7** propone la cessione dell'ex hotel Marche di Tolentino, ricompreso nell'ambito del patrimonio regionale destinato alla vendita. Il bene è stato oggetto di diversi tentativi di vendita mediante asta pubblica, tutti infruttuosi. Con il passare degli anni, inoltre, il bene ha avuto un forte decadimento dal punto di vista delle condizioni generali, aggravato anche da numerosi atti di vandalismo, favoriti anche dalla posizione isolata dell'immobile. Frequenti sono anche le segnalazioni di intrusione da parte di estranei.  
Il Comune di Tolentino ha più volte manifestato la volontà di acquisizione allo scopo di una completa

demolizione con rifacimento di una struttura funzionale alle attigue terme di Santa Lucia, gestite da una sua società partecipata, il tutto inquadrato in una più complessa operazione di riqualificazione dell'area.

Per tale motivo, similmente a quanto già fatto in qualche simile precedente, appare utile una disposizione speciale che autorizzi la cessione a condizioni agevolative, previa stipula di un accordo di programma che vincoli l'acquirente a interventi di riqualificazione dell'intera area.

Allo stato attuale non appare necessario correlare la disposizione ordinamentale con specifici effetti di ordine contabile-finanziario, poiché dalla previsione di legge non discende direttamente alcun obbligo da parte della Regione, né in ordine alla cessione né in ordine ai valori economico-finanziari in questione. Tali aspetti sono rimessi, infatti, sia nell'*an* sia nel *quantum* all'accordo di programma che dovrà eventualmente disciplinare la cessione.

- **L'articolo 8** propone modifiche alla legge regionale 31/2001, eliminando il parere della commissione assembleare dal previsto regolamento di Giunta regionale. Con l'articolo 48 bis della l.r. 31/2001 è stata introdotta una operazione di delegificazione circa la disciplina e le modalità di visto e conseguente registrazione degli atti di spesa e di entrata da parte del settore Ragioneria, nell'ambito della Regione. L'operazione consente, in una materia ove non vi è alcuna riserva di legge, di disciplinare *ex-novo* criteri e modalità per il controllo di che trattasi. Ciò risulta tanto più necessario in relazione al fatto che le corrispondenti norme presenti nella l.r. 31/2001 sono in parte superate sia dal d.lgs. 118/2011 sia del nuovo assetto organizzativo della Giunta. La disciplina, mediante strumenti sub legislativi, permette un adeguamento snello delle procedure, anche di tipo informatico finalizzate al supporto della funzione di controllo. Da tale punto di vista occorre evidenziare che le procedure avranno bisogno, con ogni probabilità, di sperimentazione e di aggiustamenti che, potranno essere deliberati in maniera rapida attraverso deliberazioni della Giunta regionale. Peraltro, le disposizioni del regolamento trovano applicazione in via esclusiva nell'ambito degli uffici della Giunta regionale, escludendosi ogni rilevanza esterna.
- **L'articolo 9** propone l'istituzione di un fondo straordinario dell'importo di 100.000,00 euro, destinato alle maggiori esigenze finanziarie dei Comuni e delle province che hanno sostenuto oneri economici imprevisti per trasporto pubblico scolastico e per la logistica, a seguito della dichiarazione di inagibilità di edifici scolastici.

### Effetti finanziari

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2020
18 / 01	2180120033	Contributo straordinario agli enti locali per spese sostenute a seguito di inagibilità di edifici scolastici	100.000

- **L'articolo 10** interviene sul riparto del fondo per le fusioni di Comuni e la relativa rendicontazione. Il riparto del fondo per le fusioni di Comuni e la relativa rendicontazione sono già disciplinati dall'articolo 21 della l.r. 18/2008, e dalla DGR 1021/2016, che prevedono i criteri di riparto e le tipologie di intervento finanziabili con il fondo. Negli anni precedenti, il fondo regionale, pur destinato a spese correnti e di investimento dei Comuni, è stato stanziato nella parte corrente del bilancio regionale. Siccome la Regione può finanziare con mutui le spese relative ad investimenti e poiché è necessario un maggiore controllo sugli investimenti finanziati con il fondo, è stata predisposta una norma finanziaria che preclude l'ammissione al riparto nel caso di assenza di programmazione degli investimenti, da parte dei Comuni. In particolare, nell'annualità 2020 del bilancio 2020/2022 è introdotta

una maggiore finalizzazione del fondo per specifici investimenti in modo da permettere a tutti i Comuni di essere ammessi al riparto, a condizione di indicare preventivamente, e a pena di decadenza dal contributo, gli investimenti da finanziare e di rendicontarli. Ciò consentirà di potenziare le capacità progettuali dei Comuni, di avere maggiori ricadute degli investimenti e di potenziare il monitoraggio e la programmazione regionale.

#### Effetti finanziari

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2020
18 / 01	2180120031	Fondo per le fusioni dei Comuni - investimenti	500.000

- **L'articolo 11** dispone che, analogamente a quanto avviene nelle altre Regioni ed ai sensi dell'articolo 33, comma 4, d.lgs. 267/2000, è necessario incentivare le Unioni di Comuni non montane operanti negli ambiti territoriali ottimali individuati con il programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 124/2015 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 18/2008. La previsione della corrispondenza della popolazione dell'Unione almeno al 90% rispetto a quella dell'Ambito territoriale è finalizzata ad impedire poteri di veto alla crescita del fenomeno associativo da parte di singoli Comuni. Le Unioni di Comuni, a differenza delle Unioni montane, di cui alla l.r. 35/2013, non usufruiscono di trasferimenti regionali ordinari, quali il fondo per la montagna. Grazie anche agli incentivi regionali del 2017, di cui alla l.r. n. 24 (cfr. articolo 5), le Unioni di Comuni non montane di area vasta sono passate da due a tre, con ulteriori progetti di attivazione in programma in altri ambiti territoriali. Tali Unioni di Comuni saranno destinatarie, insieme alle Unioni montane, delle iniziative incentivanti nell'ambito del progetto Italiae (PON FESR), per cui la crescita del fenomeno associativo va sostenuta.

#### Effetti finanziari

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2020
18 / 01	2180120033	Fondo straordinario a favore delle Unioni di Comuni non montane	30.000

- **L'articolo 12** propone un fondo straordinario per i piccoli Comuni. L'articolo 1, comma 8, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni) prevede che le Regioni possano prevedere interventi ulteriori rispetto a quelli prescritti dalla normativa statale ai fini del sostegno e della valorizzazione dei piccoli Comuni. Per quanto attiene alle esigenze dei piccoli Comuni delle Marche, è emerso che, per la ridotta capacità contributiva, in molti casi le esigenze finanziarie dei Comuni con meno di 3.000 abitanti non possono essere soddisfatte con le risorse disponibili, per cui l'intervento della Regione che si propone è necessario e volto a contenere gli effetti delle difficoltà finanziarie, con l'istituzione di un fondo straordinario da ripartire in proporzione diretta al disavanzo, a condizione che sia stata attivata l'azione di rivalsa nel caso di disavanzo originato dalla responsabilità di amministratori o funzionari.

Effetti finanziari

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanzia- mento 2020	Stanzia- mento 2021	Stanzia- mento 2022
18 / 01	2180110023	Fondo straordinario a favore dei piccoli Comuni	0	0	300.000

- **L'articolo 13** riconosce la legittimità di un debito fuori bilancio relativo ad una fattura il cui iter di pagamento, avviato telematicamente su Attiweb, non è stato completato causa problemi tecnici legati alla migrazione degli atti. La fattura in questione è stata però archiviata come liquidata. La Ditta, nel periodo trascorso, non ha inviato solleciti di pagamento della fattura medesima se non fino allo scorso 28 novembre 2019. Pertanto, con la disposizione si procede al riconoscimento del debito il cui onere risulta coperto dalle risorse iscritte a carico del capitolo 2011010034.

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2020
01/10	2011010034	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO L.81/08 - DOTAZIONI PER LA PREVENZIONE E MATERIALI PER L'ERGONOMIA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO.	30.000,00

- **L'articolo 14** indica la copertura finanziaria.
- **L'articolo 15** definisce l'entrata in vigore della legge.

